REPUBBLICA ITALIANA 02394-21

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1016/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		CC - 22/09/2020
GIUSEPPE COSCIONI		R.G.N. 8468/2020
FABIO DI PISA		
VINCENZO TUTINELLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di NUORO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito il difensore, Avv. (omissis) che si è riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente affermando la mancanza di legittimazione di questa in quanto soggetto fittizio titolare delle quote oggetto di sequestro e quindi non legittimato alla proposizione dell'appello.

2. Propone ricorso per cassazione la terza interessata, (omissis) lamentando violazione di legge per non aver l'ordinanza impugnata riconosciuto la legittimazione alla richiesta di restituzione delle quote in favore della ricorrente. La difesa afferma che l'essere un intestatario fittizio vuol dire essere controparte di un negozio previsto dall'ordinamento e, fino a prova contraria, lecito. Aggiunge che l'intestatario fittizio è titolare di un fascio di situazioni giuridiche attive e passive e in particolare dell'obbligo di restituzione della cosa detenuta. In conseguenza di ciò, non potendosi escludere la presenza di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (sul punto richiamandosi a Sez.1, sent. 50463 del 15 giugno 2017 Rv 271822 e Sez. 5, sent. 8922 del 26 ottobre 2015 Rv 266141) non poteva affermarsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. Ciò premesso, evidenzia come la ricorrente abbia contestato di essere intestataria fittizia dell'indagato (omissis) .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Infatti, nel caso di confisca o sequestro di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017 Rv. 271822 – 01 e Sez. U, sent. n. 48126 del 20/07/2017 Cc. (dep. 19/10/2017) Rv. 270938 - 01).

2.1. Sui profili sollevati dal terzo in sede cautelare, la motivazione del Tribunale di Bolzano è sostanzialmente silente dato che si è limitato a dichiarare inammissibile il ricorso sull'erroneo presupposto del difetto di legittimazione , per cui non è stata effettuata alcuna valutazione sulle circostanze che legittimamente il terzo aveva introdotto nel giudizio di riesame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020

Il Consigliere estensore
(Vincenzo Tutinelli)

Il Presidente
(Giovanni Diotallevi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 GEN. 2021
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli